



ASSOPETROLI
Assoenergia



Prot. n. 192

Roma, 16 maggio 2014

Circ. n. 40 ER

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

ADEMPIMENTI ROBIN TAX PER L'ANNO 2014 A SEGUITO DELLE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE NELL'ANNO 2013

Nuovi parametri di assoggettamento alla addizionale IRES (Robin Tax)

Aliquota addizionale IRES (Robin Tax)

Revisione dei criteri e delle modalità di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione IRES (Robin Tax)

L'addizionale IRES, cosiddetta Robin Tax, è stata istituita dall'articolo 81, commi da 16 a 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Lo scorso anno alcuni provvedimenti hanno modificato la precedente normativa comportando una diversa applicazione della stessa.

Per via di queste modifiche, riportiamo di seguito alcune nostre considerazioni, che ciascuna Azienda associata avrà modo di confrontare con le proprie strutture amministrative e/o consulenti preposti alla attività amministrativa.

Alleghiamo, inoltre, una documentazione utile ai fini della normativa in generale ed indichiamo di seguito l'indirizzo del sito dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, dove verranno pubblicate a breve le FAQ più ricorrenti:

<http://www.autorita.energia.it>

Nuovi parametri di assoggettamento alla addizionale IRES (Robin Tax)

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 5, comma 1 ha modificato il comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e, di conseguenza, sono stati modificati i parametri, che una volta raggiunti entrambi dall'operatore, determinano l'assoggettamento alla addizionale IRES (Robin Tax).

In pratica, **dal 1° gennaio 2014**, gli operatori nei settori di seguito indicati, che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente a detta data, un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro, sono soggetti alla addizionale IRES (Robin Tax):

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
- c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale.

Pertanto, i soggetti il cui esercizio di impresa coincide con l'anno solare e che ricadono in uno dei settori sopra indicati e che abbiano conseguito nell'esercizio **2013** entrambi i parametri sopracitati, sono soggetti nell'esercizio **2014** alla addizionale IRES (Robin Tax).





Aliquota addizionale IRES (Robin Tax)

L'aliquota addizionale IRES (Robin Tax) per il periodo di imposta **2014** è ritornata alla misura percentuale del 6,5 per cento. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 è stata del 10,5 per cento.

Revisione dei criteri e delle modalità di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione IRES

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha modificato con l'articolo 11, comma 14 e con **decorrenza 1° settembre 2013**, le norme che regolano la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla traslazione dell'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo derivante dal versamento della addizionale IRES (Robin Tax).

Con detta modifica è stato stabilito che la vigilanza dell'Autorità stessa, si svolga mediante accertamenti a campione e si eserciti nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato sia superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. I valori riferiti al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 sono stati nel tempo:

474 milioni di euro dal 17 settembre 2012

482 milioni di euro dal 2 aprile 2013

489 milioni di euro dal 10 marzo 2014

Pertanto, gli operatori che nell'anno 2013 sono stati soggetti alla addizionale IRES (Robin Tax), ma che non hanno conseguito nel precedente esercizio 2012 un fatturato totale superiore a quello sopra indicato, non debbono procedere all'invio delle tabelle semestrali contenenti i dati contabili.

E' implicito che gli operatori che nell'anno 2013 sono stati soggetti alla addizionale IRES (Robin Tax) e che hanno conseguito nel precedente esercizio 2012 un fatturato totale superiore a quello sopra indicato, sono soggetti alla vigilanza da parte dell'Autorità e debbono rispettare gli adempimenti contenuti nella deliberazione del 17 aprile 2014 n. 176/2014/E/Rht della medesima Autorità (allegata). Poiché, come accennato in precedenza, la modifica normativa è intervenuta dal 1° settembre 2013, la vigilanza dell'Autorità, per i periodi di imposta anteriori all'anno 2013, potrà essere esercitata, indipendentemente dalla soglia di fatturato, su tutti i soggetti, secondo quanto previsto nella deliberazione 394/2012/E/Rht del 27 settembre 2012 della stessa Autorità (allegata).

Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Segreteria Generale
Area Tecnico Fiscale
Massimo Magionesi

Allegati:

- 1.articolo 81, commi da 16 a 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
- 2.circolare 35/E del 18 giugno 2010 dell'Agenzia delle entrate;
- 3.deliberazione del 17 aprile 2014 n. 176/2014/E/Rht dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- 4.deliberazione del 27 settembre 2012 n. 394/2012/E/Rht dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

